

(N. 1336)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 13 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1334)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**e col Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 20 OTTOBRE 1950

---

Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende municipalizzate.

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 8 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti

mutui, i Comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie della azienda elettrica municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2573.

Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della commissione amministratrice e dal Sindaco del Comune.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.